

## Introduzione

*di Silvia Bagni*

Come ricorda Giorgia Pavani nel contributo introduttivo a questa sezione monografica<sup>1</sup>, il tema della giustizia inteso come “sistema giudiziario”, e quindi come insieme di organi e procedure preordinate alla risoluzione di controversie, non è fra quelli più studiati in prospettiva comparata. Certo, l’attenzione del giurista comparatista, così come di quello interno, è da sempre rivolta allo studio della giurisprudenza, e quindi del prodotto della giurisdizione, inteso in senso normativo-kelseniano; molto meno, al suo aspetto strutturale e procedimentale, nonostante sia evidente come in un conflitto, un buon comandante non serva a niente senza un esercito.

L’antico brocardo latino recita *ubi remedium ibi ius*<sup>2</sup>. Eppure, il XX secolo è ricordato come l’età dei diritti<sup>3</sup>, non dei rimedi. Il loro riconoscimento è aumentato esponenzialmente, nelle carte costituzionali e nei trattati, ma la stragrande maggioranza della popolazione mondiale ne è ancora esclusa dal godimento<sup>4</sup>. A volte è un problema di inaccessibilità della giustizia, altre di imposizione di un “sistema giustizia” non percepito come tale dai suoi utenti, non tanto (o non solo) per problemi di corruzione o di mancanza di adeguata formazione professionale, quanto per l’incomunicabilità dei bisogni della gente, rispetto al linguaggio giuridico imposto per rappresentarli. Un linguaggio che, soprattutto a livello costituzionale e sovranazionale, è ancora dominato dalla tradizione giuridica occidentale. Per questo motivo, è all’interno delle relazioni interpersonali maggiormente influenzate dalle specificità culturali, presenti nella società globalizzata postmoderna, che le richieste di giustizia restano inascoltate.

I contributi di questa sezione monografica sono il frutto della riflessione congiunta su questi temi, scaturita da un incontro di studio organizzato

---

<sup>1</sup> E ancor prima in G. Pavani, *Il potere giudiziario. Un capitolo latente nella manualistica contemporanea*, in C.A. D’Alessandro, C. Marchese (eds), *Ius dicere in a globalized world. A comparative overview*, I, Roma, 2018, [romatrepress.uniroma3.it](http://romatrepress.uniroma3.it), 15 ss.

<sup>2</sup> Sul significato che la massima assume nell’area di *civil law* e in quella di *common law* v. G. Smorto, *Sul significato di “rimedi”*, in *Europa e diritto privato*, n. 1, 2014, 159-200.

<sup>3</sup> Dal titolo del famoso libro di N. Bobbio, *L’età dei diritti*, Torino, 1990.

<sup>4</sup> L’organizzazione statunitense *Freedom House*, per il 2018, stima che il 61% della popolazione mondiale vive in Paesi considerati non democratici: [freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018](http://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018) (consultato il 17 settembre 2018).

nell'ambito del mio corso Diritto pubblico comparato, laurea magistrale in Giurisprudenza dell'Università di Bologna, campus di Ravenna, il 16 e 17 aprile 2018, con il sostegno finanziario della Fondazione Flaminia di Ravenna.

L'ordine di presentazione dei contributi segue il percorso epistemologico pensato per il convegno e finalizzato a fornire all'uditorio una visione di insieme sulla problematica. Si parte da un'introduzione metodologica comune, su come impostare una ricerca comparata non etnocentrica sul tema della giustizia (Pavani) e si prosegue scandagliando esempi concreti di richieste di giustizia rispetto a tre ambiti particolarmente sensibili al fattore culturale: la giustizia ambientale (Louvin, Fraudatario, Amirante, Viola, Bagni); la giustizia tribale, etnica e religiosa (Rinella, Locchi, Cavalcanti, Nicolini, Andreoli, Grández, Buono); la giustizia di transizione e del post-conflitto (Estupiñan Achury-Romo). All'interno di ogni sezione, i contributi sono presentati dal generale al particolare e per contiguità geo-giuridica, dal "centro" europeo alla "periferia" mondiale, nell'intento di garantire continuità alla riflessione sui temi.

Il risultato di questo tentativo di inquadramento del tema può essere interpretato, a seconda delle sensibilità di ciascun comparatista, come uno schizzo appena abbozzato o come una mappa che indica una direzione precisa (è questa l'opzione che qui difendo): quella dell'urgenza di un confronto approfondito e franco, senza supponenza, con il costituzionalismo del *Global South*, che, per il contesto intrinsecamente pluriculturale in cui si è sviluppato, è oggi maggiormente dotato dell'ispirazione e della flessibilità necessaria per adattare gli strumenti giuridici alla complessità emergente nelle relazioni sociali